



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
Via Santi 60 - Tel. 059/2032224 - Fax 059/2032164
mail ✉ giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 29/11/2007
Protocollo generale n. 154256/07
Protocollo G.C. n. 19539/07

CG/cg

***A tutto il Personale del Settore
SEDE***

***Agli Ordini e Collegi Professionali
LORO SEDI***

OGGETTO: NORMATIVA TECNICA IN ZONA SISMICA – PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI EDILIZI.

A due anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e successive modifiche, in materia di classificazione sismica del territorio nazionale, del Decreto ministeriale 14/9/2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni" avvenuta a far tempo dal 23/10/2005 e della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1677/2005 che ha dettato le indicazioni applicative in merito al DM citato, si è reso necessario fare il punto sull'applicazione delle normative in questione, evidenziando una serie di problematiche, lacune e carenze.

Si è perciò fatta una nuova analisi sia normativa che applicativa e sono state decise, dalla Direzione di Settore, una serie di misure procedurali ed organizzative, per una applicazione corretta delle norme, che come sapete sono di fondamentale importanza in quanto attengono la sicurezza statica degli edifici e la loro capacità di resistenza alla forza degli eventi sismici.

Ferme restando dunque le disposizioni a suo tempo impartite con circolari del 3/11/2005 prot. gen. n. 144495 e del 14/11/2005 prot. gen. n. 150480, occorre tuttavia chiarire alcuni passaggi procedurali e apportarvi talune modifiche.

1) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO

Saranno organizzati incontri con tutti i tecnici del Settore, circa gli aspetti tecnico – normativi della materia sismica e del collaudo delle opere ed anche seminari formativi di approfondimento tenuti da professionisti esterni, il primo dei quali si è già tenuto alla fine di ottobre.

2) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PREVISTO DALL'ART. 93 DPR 380/2001 E SM.

La documentazione progettuale in materia sismica, da presentare con il progetto edilizio, prevista dall'art. 93 DPR 380/2001 e s.m. e dagli artt. 2 e 3 LR 35/1984 e s.m., cui fa rinvio la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna n. 1677 del 24/10/2005, è la seguente:

- a) Planimetria generale,
- b) Piante,
- c) Prospetti,
- d) Sezioni,
- e) Relazione tecnica,
- f) Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in elevazione che di fondazione,
- g) Disegni dei particolari delle strutture,
- h) Relazione sulle fondazioni riportante i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte e i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione deve essere corredata da grafici e documenti, in quanto necessari (relazione geologica/geotecnica).

La documentazione di cui ai punti f), g), h) potrà essere in tutto od in parte omessa in relazione alla complessità degli interventi da realizzare.

Il tecnico progettista dovrà in tutti i casi motivare le ragioni che consentono l'omissione di tutta o parte della documentazione, in particolare rendendo, nei casi di completa omissione, l'apposita dichiarazione di trascurabile importanza delle opere (vedi anche il successivo punto 6).

Per quanto riguarda le opere sottratte all'obbligo di cui sopra, a titolo esemplificativo risulta utile riportare quanto stabilito dall'art. 8 LR n. 35/84 e s.m.:

"I progetti relativi al rinnovo e alla sostituzione di parti strutturali, anche da attuarsi per una singola unità immobiliare, devono comprendere gli elementi necessari a dimostrare che non si modifica in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio".

Nel caso in cui le opere progettate siano costituite da un complesso di strutture in cemento armato (C.A.) normale o precompresso o in strutture metalliche, dovranno essere osservate le procedure di cui agli artt. 64 e seguenti del DPR 380/2001. In questo caso gli elaborati di cui ai punti f), g), h) saranno integrati come previsto dall'art. 65 DPR 380/2001. Sono sottratte alle procedure previste dall'art. 64 e segg. del DPR citato le strutture di modesta entità (es. trave di luce ridotta semplicemente appoggiata), opere cioè, che non sono comprese nel termine "complesso di strutture".

La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11951 del 14/02/1974 definisce così un "complesso di strutture": *"...si considerano, ai sensi della legge 1086/1971, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un " complesso di strutture " ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4, Legge 1086/1971, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera."*

3) **PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DELLE STRUTTURE PER GLI INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE.**

Nel caso di opere da eseguirsi mediante il permesso di costruire, la documentazione di cui ai punti f), g), h), eventualmente integrata da quella di cui all'art. 65, DPR 380/2001 (opere in C.A.), potrà essere consegnata prima dell'effettivo inizio dei lavori relativi alla struttura dell'edificio.

Va chiarito che quando il professionista si avvale della facoltà di cui sopra, tale documentazione deve essere inderogabilmente presentata prima dell'avvio effettivo dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 1, LR n. 35/1984 e s.m., come sostituito dall'art. 36 della LR 31/2002 e s.m. e i ., pena l'applicazione delle sanzioni di legge – denuncia all'Autorità Giudiziaria Penale e sospensione dei lavori (artt. 95 e segg. DPR n. 380/2001 e s.m.) - indipendentemente dal termine di 30 gg. previsto per la presentazione della comunicazione di inizio lavori.

4) **PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DELLE STRUTTURE PER GLI INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)**

Poiché la DIA è una dichiarazione di inizio lavori, pur se differita, si è valutato non congruo rispetto alla natura del titolo abilitativo e non suscettibile di efficaci controlli il sistema di riservare alla facoltà del progettista la presentazione successiva degli elaborati delle strutture, quando si tratta di interventi soggetti a tale obbligo. La DIA, dunque, dovrà essere accompagnata dagli elaborati delle strutture di cui sopra e dalla dichiarazione di congruità ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 35/1984 come successivamente modificata, in particolare dall'art. 36 della LR 31/2002 e s.m.

Non sono ammesse deroghe alla consegna della documentazione per opere da eseguirsi mediante DIA, anche in presenza di opere in C.A. Il progetto dovrà quindi essere completo al momento della presentazione.

Il personale tecnico addetto al ritiro delle DIA dovrà porre particolare attenzione a che, unitamente alla DIA presentata, siano prodotti gli elaborati di cui ai punti f),g),h), eventualmente integrati come previsto dall'art. 65, D.P.R. 380/2001.

Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 3 della LR 35/1984, il quale prevede che, su richiesta dell'interessato, qualora il progetto da depositare abbia i medesimi contenuti di cui alla L. 1086/1971 (in materia di C.A.), tale deposito costituisca altresì deposito ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 1086/1971. Pertanto l'utente che si presenta agli sportelli per effettuare il deposito verrà invitato a recarsi presso l'ufficio Mappe e Visure dove il tecnico incaricato effettuerà i controlli previsti, attribuirà il protocollo specifico previsto per questa procedura e consegnerà, al depositante, una copia completa degli elaborati della struttura debitamente protocollata.

5) **CONSEGNA DEGLI ELABORATI DELLE STRUTTURE PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI**

Se gli elaborati delle strutture sono presentati ai sensi del "deposito" previsto dalla L. 1086/71, si dovrà invitare l'utente incaricato di effettuare il deposito a recarsi presso l'ufficio Mappe e Visure dove il tecnico incaricato effettuerà i controlli previsti, attribuirà il protocollo specifico previsto per questa procedura e consegnerà al depositante una copia completa degli elaborati della struttura debitamente protocollata.

Se non si tratta di elaborati da “depositare” ai sensi della L.1086/71, la verifica della completezza della documentazione di cui al punto 2 lettere f), g), e h) sarà effettuata dal tecnico istruttore del progetto.

6) DICHIARAZIONE DI TRASCURABILE IMPORTANZA DELLE OPERE

Per la dichiarazione di trascurabile importanza delle opere, si ritiene opportuno approntare una nuova modulistica che si allega, nella quale il professionista dovrà motivare congruamente, anche mediante relazione di calcolo ed elaborati grafici, le ragioni in base alle quali ritiene che le opere oggetto di DIA o di richiesta di permesso di costruire siano di trascurabile importanza.

A tal fine, il personale tecnico addetto al ritiro delle DIA ed il personale tecnico addetto all'istruttoria delle richieste di permesso di costruire dovrà verificare scrupolosamente che tale dichiarazione sia motivatamente resa.

7) VARIANTI SOSTANZIALI

Si è in presenza di varianti sostanziali per motivi attinenti alla materia sismica quando le modifiche apportate all'organismo edilizio sono tali da interessare sostanzialmente la struttura, o anche quando dette modifiche comportano un aumento dei sovraccarichi.

In questi casi dovrà essere presentato un nuovo progetto completo della documentazione prevista dall'art. 93 DPR 380/2001 con le eventuali integrazioni in presenza di opere in C.A., C.A. precompresso o struttura metallica.

La verifica della completezza della documentazione sismica relativa a queste varianti verrà effettuata dal tecnico istruttore del progetto iniziale.

8) VARIANTI MINORI

Si è in presenza di varianti minori, in relazione alla materia sismica, solo quando le opere che le costituiscono non siano tali da modificare sostanzialmente la risposta dell'edificio alle azioni sismiche ed inoltre le medesime siano state realizzate in conformità alle norme tecniche. Al fine di stabilire se i lavori hanno determinato violazione della norma sismica non si deve tener conto di fatti procedurali.

In caso di varianti minori, gli elaborati relativi alla modifica delle strutture potranno essere presentati congiuntamente alla DIA prima dell'ultimazione dei lavori, quando vi sia anche una variante edilizia.

9) COLLAUDO DELLE OPERE

Le norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14/09/2005, all'art. 8, prescrive che il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate deve comprendere i seguenti adempimenti:

- controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui agli art. 58 e 65 DPR 380/2001 (strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, strutture metalliche, strutture prefabbricate);
- controllo degli adempimenti specifici per le opere eseguite con materiali diversi da quelli di cui sopra;

- ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.

L' art. 9.4 prescrive, poi, che debbano essere sottoposti a collaudo anche tutti gli interventi sull'esistente, (consolidamento, riparazione, adeguamento e miglioramento), secondo le modalità dell'art. 8. Alla luce di quanto sopra riportato, il collaudo è obbligatorio e deve far parte della documentazione da produrre all'atto della richiesta di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, o in allegato alla scheda tecnica descrittiva. Gli operatori addetti al ritiro delle schede tecniche descrittive e i referenti dell'istruttoria per il rilascio dei certificati avranno pertanto cura di controllare che tale documentazione sia presente.

10) SANATORIA DELLE OPERE MEDIANTE ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

a) Opere realizzate prima del 23/10/2005 o in corso di realizzazione alla medesima data

In considerazione di quanto riportato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2005, al punto 3.1, per le opere in corso di realizzazione e per quelle già realizzate alla data di entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale di classificazione sismica del territorio comunale (23/10/2005) valgono le precedenti norme tecniche, più precisamente quelle vigenti al di fuori delle zone dichiarate sismiche, essendo il Comune di Modena di nuova classificazione.

Tali opere possono dunque essere sanate mediante accertamento di conformità, anche in assenza di una dichiarazione di conformità delle strutture realizzate alla norma sismica. Rimane l'obbligo del collaudo statico in presenza di opere realizzate in C.A., C.A. precompresso, o in struttura metallica.

In caso di opere realizzate con altri materiali, dovrà invece essere presentata una certificazione di idoneità statica. Tale collaudo, o certificazione, dovrà integrare la documentazione allegata alla richiesta di sanatoria.

b) Opere realizzate dopo il 23/10/2005

Per le opere realizzate dopo il 23/10/2005, quando esse abbiano rilevanza ai fini della risposta sismica, gli elaborati allegati alla richiesta di sanatoria dovranno essere integrati, anche da una certificazione di idoneità statica o dal collaudo statico delle strutture.

11) SANZIONI IN PRESENZA DI VIOLAZIONI DELLE NORME TECNICHE

Innanzitutto, si precisa che anche i poteri sanzionatori sono stati oggetto di delega ai Comuni, ai sensi dell'art. 149 della LR 3/1999 e s.m.(in proposito si vedano i chiarimenti di cui alla circolare regionale prot. n. AMB/GEO 20709 del 1/3/2006).

Gli interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo sono soggetti nella generalità dei casi alle sanzioni di cui agli artt. 27 e seguenti del DPR 380/2001 o agli artt. 2 e seguenti della LR n. 23/2004.

Nei casi di abusi edilizi che comportino anche violazione delle norme tecniche vigenti nelle zone dichiarate sismiche, gli artt. 97 e seguenti del DPR 380/2001 prevedono una procedura specifica così articolata:

- accertamento delle violazioni;

- sospensione dei lavori che rimane efficace fino al pronunciamento dell'autorità giudiziaria (e non nei soli 45 gg. dalla data di sospensione dei lavori per abusi edilizi);
- sanzioni conseguenti alla realizzazione di opere in violazione della norma, stabilite con ordinanza del giudice a seguito della sentenza di condanna. Detta ordinanza può riguardare o la demolizione delle opere, o il loro adeguamento alle norme tecniche. In quest'ultimo caso lo stesso giudice prescrive le opere atte a rendere l'immobile conforme alla normativa stessa e fissa altresì il termine entro il quale eseguirle;
- nel caso in cui il reato sia estinto, il provvedimento definitivo, di demolizione o di adeguamento delle opere, viene emanato dal Comune, con provvedimento di competenza dirigenziale. In caso di adeguamento, verrà adottata una procedura analoga a quella prevista dall'art. 35, commi 3, 4 e 5 della L. 47/1985, con presentazione di un progetto di adeguamento delle strutture.

Alla luce di quanto sopra riportato emerge che, nei casi in cui è prevista la sola sanzione pecuniaria, detta sanzione potrà essere applicata solo a condizione che non esista violazione delle norme tecniche. A tale scopo risulta obbligatorio acquisire preventivamente il certificato di collaudo o la certificazione di idoneità statica dell'immobile o della parte di esso modificata .

Nel caso in cui le opere abusive contribuiscano a determinare una situazione di carenza statica, o siano esse stesse carenti sotto questo profilo, si dovrà dar corso alle procedure di cui agli art. 97 e segg. del DPR 380/2001.

Fino alla demolizione o all'adeguamento dell'immobile o della parte di immobile carente sotto il profilo statico, lo stesso dovrà ritenersi inagibile con conseguente ordinanza di sgombero dell'intero fabbricato o della parte dello stesso staticamente compromessa.

12) MODIFICHE ALLA MODULISTICA

In sintonia a quanto fin qui esposto si è reso necessario apportare alcune modifiche alla modulistica in uso e predisporre nuovi moduli; di seguito si descrivono le principali novità.

a) Modulo contenente la dichiarazione per opere di trascurabile entità

Rispetto al modulo precedente, oltre alla dichiarazione del professionista che assevera che le opere edilizie sono di trascurabile importanza e che non incidono in modo sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, il professionista dovrà sempre motivare, anche allegando relazione di calcolo ed elaborati grafici, le ragioni in base alle quali ritiene che le opere oggetto di DIA o di richiesta di permesso di costruire, siano di trascurabile importanza e, a tal fine, è stato predisposto uno spazio congruo dove inserire questa relazione.

b) Modulo contenente la dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nel progetto ai parametri disciplinati dal D.M. 14/09/2005 in vigore dal 23/10/2005

Rispetto al modulo precedente, in sintonia al D.M. 14/09/2005, è prevista, nel caso di intervento sull'esistente, l'asseverazione in ordine alla tipologia dell'intervento ai sensi dell'art. 9 (consolidamento, riparazione, adeguamento, miglioramento).

In base al regime transitorio per l'operatività delle Norme tecniche per le costruzioni, è stata altresì meglio evidenziata l'opzione di cui può avvalersi il

Professionista, dichiarando, in alternativa a quanto previsto dal D.M. 14/09/2005, la conformità delle opere alla L. 1086/1971 e alla L. 64/1974.

E' stata eliminata la dichiarazione di congruità degli elaborati delle strutture rispetto al progetto allegato al permesso di costruire / DIA, in quanto inserita in un nuovo modulo, di seguito descritto.

c) Modulo relativo alla consegna degli elaborati delle strutture e dichiarazione di congruità' fra elaborati delle strutture e progetto edilizio

Questo nuovo modulo prevede l'elenco degli elaborati delle strutture che si allegano al progetto edilizio, o che si presentano prima dell'effettivo avvio dei lavori, nel caso in cui, per il permesso di costruire, ci si sia avvalsi di tale facoltà.

Il modulo contiene la dichiarazione di congruità, al progetto edilizio, degli elaborati delle strutture e la richiesta che la presentazione di tali elaborati sia considerata "deposito", ai sensi dell'art. 64 e segg. del DPR 380/2001.

In ottemperanza all'art. 2 del D.M. 14/09/2005, è allegata a questo modulo la "Dichiarazione del committente e del progettista sui livelli di sicurezza, vita utile della struttura, stati limite considerati" e, nel caso in cui il Professionista si sia avvalso del cosiddetto "Regime transitorio per l'operatività delle Norme Tecniche per le Costruzioni", è prevista la dichiarazione attestante che non viene allegata la "Dichiarazione del committente e del progettista sui livelli di sicurezza, vita utile della struttura, stati limite considerati" prevista dal citato D.M. 14/09/2005.

13) ELABORATO DI SINTESI "SISMICA – MODALITÀ D'INTERVENTO"

Si allega infine un utile elaborato contenente la sintesi schematizzata della documentazione da presentare e delle modalità relative con riferimento alle diverse tipologie di intervento.

La presente costituisce disposizione di servizio con decorrenza dal 06/12/2007

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giovanni Villanti

Allegati:

- modulo contenente la dichiarazione per opere di trascurabile entità;
- modulo dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nel progetto ai parametri disciplinati dal D.M. del 14/09/2005 in vigore dal 23/10/2005;
- modulo per la consegna degli elaborati strutturali e dichiarazione di congruità;
- modulo per la dichiarazione congiunta di committente e progettista sui livelli di sicurezza, vita utile della struttura, stati limite considerati;
- elaborato di sintesi "SISMICA – modalità d'intervento".